

Art. 40 bis D. Lgs. 165/2001

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.

1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. È costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. È costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

Monitoraggio della contrattazione integrativa

(art. 40 bis commi 3-4 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dall'art. 17 della legge n. 448/2001 e dell'art. 67 della legge 133/2008, come modificato dall'art. 55 del d.lgs. n. 150/2009)

Il monitoraggio della contrattazione integrativa è realizzato d'intesa con la Corte dei Conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, sulla base di due specifiche sezioni del Conto Annuale:

- la tabella 15, che rileva la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa e la corrispondente destinazione di tali risorse concordata in sede di contrattazione integrativa, con particolare riguardo alle poste destinate alle progressioni economiche ed alla premialità;
- la scheda informativa 2, finalizzata a raccogliere specifiche informazioni fra cui vanno segnalate l'evoluzione dei fondi per la contrattazione integrativa ed una misura del grado di selettività degli istituti legati alla premialità e alle progressioni economiche.

Il comma 4 dell'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, come innovato dal d.lgs. 150/2009, dispone la pubblicazione in via permanente - sul sito web di ciascuna amministrazione - dei contratti integrativi stipulati, della relativa relazione tecnico-finanziaria nonché delle due sezioni del Conto annuale appena ricordate. → art. 55

Ne discende la necessità di aggiornare tali informazioni ogni qual volta intervengano variazioni che rendano obsolete le schede informative 2 e le tabelle 15 riportate nel sito web. Ad esempio, se alla data di prima compilazione del Conto annuale non risulta possibile elaborare l'indicatore del grado di differenziazione della premialità (cfr. più oltre) in quanto a tale data non sono ancora disponibili le informazioni necessarie alla sua costruzione, sarà necessario, quando tali informazioni saranno effettivamente disponibili, procedere all'aggiornamento della scheda informativa 2, alla sua certificazione e alla sua ri-pubblicazione sul sito web dell'Istituzione.

La riprogettazione delle tabelle 15 e delle schede informative 2 è stata effettuata in sede di Conto annuale 2009 con le seguenti finalità:

- supportare le diverse Amministrazioni con uno schema di costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa aderente alle diverse indicazioni della normativa e dei disposti contrattuali di livello nazionale vigenti;
- uniformare gli schemi di rappresentazione dei fondi della contrattazione collettiva tanto sul fronte della costituzione dei fondi, cioè del dimensionamento delle risorse disponibili al livello di negoziazione integrativa, che sul fronte delle decisioni contrattuali circa il relativo utilizzo; schemi uniformi risultano di ausilio al livello locale di contrattazione, consentendo più agevoli pratiche di benchmark con altre amministrazioni (le cui evidenze, per volontà del legislatore, vanno rese pubblicamente disponibili sul sito web di ciascuna amministrazione); sono utili altresì al supporto delle politiche di governo del personale pubblico del livello regionale come di quello nazionale (oltre che alle diverse articolazioni di controllo, segnatamente ai neo costituiti organismi indipendenti di valutazione ed alle sezioni regionali della Corte dei Conti), in quanto consentono agevoli elaborazioni a fini valutativi;
- costituire la indispensabile base conoscitiva della relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 40, comma 3-*sexies* il cui schema è in fase di avanzata realizzazione al momento in cui sono predisposte le presenti istruzioni di compilazione del Conto Annuale;
- consentire di misurare in modo oggettivo e confrontabile il grado di differenziazione nell'attribuzione degli istituti incentivanti in essere nel 2009 (produttività collettiva e individuale, progetti, retribuzione di risultato) per monitorare, nel tempo, la loro evoluzione nei nuovi istituti previsti dal d.lgs.

n. 150/2009, in particolare la performance individuale che, a regime, sarà tesa a raccogliere quote rilevanti di risorse (comma 3-*bis* art. 40 e comma 1-*bis* art. 24 del d.lgs. 165/2001, rispettivamente per il personale non dirigente e dirigente) e a creare una accentuata differenziazione (art. 19 d.lgs. n.150/2009); va rimarcato che tale finalità è tesa anche a supportare l'adempimento previsto dall'art. 11, comma 8, punto d) del d.lgs. n. 150/2009 in capo a ciascuna amministrazione in tema di trasparenza circa l'analisi di selettività della premialità adottata;

- consentire il monitoraggio dell'evoluzione nel tempo del grado di selettività delle progressioni economiche disciplinate a decorrere dal 15 novembre 2009 (data in entrata in vigore di tale norma) dall'art. 23, commi 1-2 del d.lgs. n. 150/2009.

Si riassumono qui di seguito le principali innovazioni introdotte:

Tabella 15

- individuazione distinta di ciascun Fondo per la contrattazione collettiva (es. *Fondo unico per le risorse decentrate* per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali ovvero *Fondo fasce*, *Fondo condizioni di lavoro* e *Fondo produttività* per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale);
- rilevazione distinta, nell'ambito della sezione di **costituzione** di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa, delle **risorse fisse e ricorrenti** rispetto alle **risorse variabili**;
- rilevazione distinta, nell'ambito della sezione di **destinazione** contrattata di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa delle
 - destinazioni specificamente **regolate dall'accordo annuale** sull'utilizzo delle risorse;
 - destinazioni **vincolate / storiche** per le quali non interviene l'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse (es. le indennità che partecipano al fondo per la contrattazione integrativa ma la cui misura individuale è regolata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, le progressioni economiche già perfezionate in precedenza, la retribuzione di posizione dei dirigenti il cui contratto individuale risulta già in essere ecc.)
 - **code contrattuali**, dove vanno inserite le poste dei Fondi 2009 che la contrattazione integrativa, in tutto o in parte, deve ancora disciplinare all'atto della compilazione (o aggiornamento) del Conto annuale.

Scheda informativa 2

- individuazione dell'atto di costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa mediante l'indicazione della data in cui tale adempimento risulta realizzato a cura dell'Amministrazione;
- misura della quota di risorse regolate dall'accordo annuale nell'ambito più generale del Fondo;
- esposizione della variazione complessiva dei Fondi 2009 rispetto agli analoghi Fondi per il 2008;
- misura, distintamente per Area, Categoria o Fascia, della quota di progressioni orizzontali registrate nel 2009 in proporzione al personale complessivo di ciascuna Area/Categoria/Fascia, al fine di giungere ad una misura quantitativa del grado di selettività delle stesse;
- misura del grado di selettività degli importi incentivanti (produttività collettiva, produttività individuale, progetti) definiti (ed eventualmente erogati) a valere sui Fondi 2009.

Poiché, come si vedrà, alcune informazioni della scheda informativa 2 costituiscono una mera elaborazione di evidenze esposte in tabella 15, risulta opportuno procedere preliminarmente alla compilazione di tale tabella. Solo dopo aver ultimato tale adempimento sarà possibile compilare le sezioni della scheda informativa 2.